

	UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI	
	(PROVINCIA DI FOGGIA)	
	CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.1 - COMMA 557 - DELLA L. N.	
	311/2004 PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI	
	DEI MONTI DAUNI DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORSARA DI	
	PUGLIA.	
	L'anno duemilaventuno, con successive sottoscrizioni a decorrere dal giorno 30 del	
	mese di marzo, ciascuno presso la propria sede, =====	
	===== tra =====	
	- l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, CF 04025620719, rappresentato da	
	Vincenzo Nunno, in qualità di Presidente dell'Unione - a quanto infra autorizzata	
	con deliberazione della Giunta n.5 del 30.03.2021 ====	
	===== e =====	
	- Il Comune di Orsara di Puglia (Fg), C.F. 80002200717, rappresentato da	
	Tommaso Lecce, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in	
	questo atto rappresenta in qualità di Sindaco, - a quanto infra autorizzata con	
	deliberazione della Giunta Comunale n.x del xx.xx.2021	
	PREMESSO CHE: =====	
	- in base alla normativa vigente ed in particolare in base all'art. 1, comma 557,	
	della legge 311/2004, risulta possibile conferire l'incarico di prestazioni lavorative	
	in posizione di comando a tempo parziale, previo assenso dell'Ente di	
	appartenenza; =====	
	- l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni ha richiesto di essere autorizzata all'utilizzo	
	per un tempo di lavoro pari a 3 ore settimanali da prestare fuori dell'orario	
	d'obbligo, di un dipendente del Comune di Orsara di Puglia (Fg) da impiegare nel	
	1	

	Settore Tecnico; =====	
	- l'Amministrazione Comunale di Orsara di Puglia (Fg), con deliberazione della	
	Giunta Comunale n.x/2021, ha prestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto del	
	dipendente Ing. Rossi Rocco, in relazione al quale il citato lavoratore ha espresso il	
	proprio consenso. =====	
	Le parti, tutto ciò premesso =====	
	===== CONVENGONO E STIPULANO =====	
	ART.1 Il Comune di Orsara di Puglia (Fg) autorizza l'utilizzazione, ai sensi e per gli	
	effetti di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, con il consenso del proprio	
	dipendente Ing. Rossi Rocco, inquadrato nella categoria D3, con profilo	
	professionale Responsabile Settore Tecnico e Gestione del Territorio, da parte	
	dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, dal 2.05.2021 e fino al 31.12.2021, salvo	
	proroga, per n. 3 ore settimanali fuori dell'orario d'obbligo. Per effetto di quanto	
	sopra sancito il dipendente effettuerà complessivamente 36 ore settimanali presso	
	il Comune di Orsara di Puglia (Fg) e 3 ore settimanali fuori dell'orario d'obbligo	
	presso l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, con estensione dell'orario complessivo	
	di lavoro settimanale a 39 ore. =====	
	ART.2 La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei	
	rispettivi Enti. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi	
	momento, anche da un solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso	
	la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare	
	e, comunque, entro 15 gg. dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso.	
	La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del	
	lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite	
	e comunicato ad entrambi gli Enti Locali. In tale fattispecie la cessazione della	
	2	

	stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.	
	=====	
	ART.3 Le prestazioni di lavoro dovranno svolgersi presso l'Unione dei Comuni dei	
	Monti Dauni fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Orsara di	
	Puglia (Fg) senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro	
	con quest'ultimo. L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Unione dei Comuni	
	dei Monti Dauni è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo	
	le esigenze e l'orario di lavoro stabilito presso il Comune di appartenenza. Il	
	rispetto dell'orario presso l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni da parte del	
	dipendente sarà accertato dallo stesso ente utilizzatore. Ai sensi dell'articolo 1,	
	comma 557, della legge 311/2004 il Comune di provenienza autorizza l'Unione dei	
	Comuni dei Monti Dauni a servirsi dell'attività lavorativa del dipendente Ing. Rossi	
	Rocco, oltre l'orario settimanale d'obbligo, alle seguenti condizioni:	
	=====	
	- in nessun caso l'utilizzazione del dipendente presso l'Unione dei Comuni dei	
	Monti Dauni dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi	
	assegnati al citato dipendente nel Comune di appartenenza né contrastare con le	
	esigenze, anche non prevedibili, del settore di assegnazione; ==	
	- resta salva la facoltà del Comune di Orsara di Puglia (Fg), in presenza di fattori	
	sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di	
	revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa;	
	=====	
	- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non	
	deve superare, in ogni caso, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,	
	comprese le ore di lavoro straordinario; =====	
	3	

	- le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di appartenenza previa intesa informale con l'ente utilizzatore; =====	
	- le ferie devono essere garantite al lavoratore nello stesso periodo, come disposto dal Comune di appartenenza, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro. La fruizione dei singoli periodi di ferie dovrà essere concordata tra il Comune di Orsara di Puglia (Fg) e l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, presso cui il dipendente presta attività lavorativa, tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio. =====	
	ART.4 Il servizio prestato presso l'ente di destinazione è equiparato, ai fini giuridici, a servizio presso l'Amministrazione di appartenenza. Ciascun Comune assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei propri uffici, ciascuno per la propria quota. Le comunicazioni obbligatorie (modello "Unificato Lav") previste dall'art. 4bis del D.Lgs. 181/2000, modificato dall'art.1, comma 1184, della legge 296/2006 e disciplinate da ultimo con decreto interministeriale del 15.11.2007 sono effettuate dal Comune titolare del rapporto di lavoro. =====	
	Al dipendente sarà corrisposta la retribuzione spettante prevista per la Categoria D3 del Comune di appartenenza. L'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza (D3), per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore; pertanto il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni saranno corrisposti e versati direttamente da quest'ultimo. Inoltre, per il rimborso delle	
	4	

